



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CASERTA
UFFICIO TERRITORIALE DI: CASERTA

Registrazione di Atto Privato

Il 20/12/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TEJ, serie 3, numero 2535

data di stipula: 02/12/2024

ident.vo telematico: TEJ24L002535000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: MNCSNO86L59E202B

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93089720630	MNCSNO86L59E202B			
-------------	------------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'anno 2024 il mese di Dicembre il giorno 02 in Casoria (NA), presso la sede sociale in via Lipari, 60 sono presenti i seguenti signori:



1. FELICE BATTINELLI, nato a Casoria (NA) il 27.07.1987 e residente in Casoria (NA) alla Via Giglio 3 – CAP 80026, codice fiscale BTTFLC87L27B990V;
2. ROSITA DAMIANI, nata a Caserta (CE) il 07.11.1996 e residente a Marcianise (CE) alla Via G. Gaglione 7 – CAP 81025, codice fiscale DMNRST96S47B963A;
3. SONIA MINUCCI, nata a Grosseto (GR) il 19.07.1986 e residente in Follonica (GR) alla Via Della Repubblica 63 – CAP 58022, codice fiscale MNCSNO86L59E202B;
4. LEONARDO PIOVANI, nato a Manerbio (BS) il 19.05.1978 e residente in San Gervasio Bresciano (BS) alla Via Vescovado 25 – CAP 25020, codice fiscale PVNLRD78E19E884G;
5. MASSIMILIANO CIRIMBELLI, nato a Manerbio (BS) il 20.12.1978 e residente in Piantedo (SO) alla Via Vittorio Emanuele II, 892 – CAP 23010, codice fiscale CRMMSM78T20E884C;
6. MARTA DI LAURO, nata a Terlizzi (BA) il 20.08.1981 e residente in Terlizzi (BA) alla Via Le Mimose 11, Is. 4 – CAP 70038, codice fiscale DLRMRT81M60L109M;
7. GIUSEPPE CALVI, nato Novara (NO) il 06.08.1976 e residente in Terdobbiate (NO) alla Via Libertà 20 – CAP 28070, codice fiscale CLVGPP76M06F952M;
8. IVAN VIRGILI, nato a Berna (Svizzera) il 31.07.1975 e residente in Sabaudia (LT) alla Via Degli Artiglieri 4 – CAP 04016, codice fiscale VRGVNI75L31Z133Z;
9. MICHELE STRAGAPEDE, nato a Bari (BA) il 25.06.1967 e residente in Roma alla Via Stefano Oberto 69 – CAP 00173, codice fiscale STRMHL67H25A662D;
10. ANDREA DAMIANI, nato a Marcianise (CE) il 14.10.1965 e residente in Marcianise (CE) alla Via G. Gaglione 7 – CAP 81025, codice fiscale DMNDR65R14E932R;
11. LEONARDO LORENZO BATTINELLI, nato a Napoli (NA) il 21.03.2003 e residente in Casoria (NA) alla Via Giglio 3 – CAP 80026, codice fiscale BTTLRD03C21F839K

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

ROBIN HOOD A.P.S.

ART. 2 L'APS ha sede legale in: Casoria (NA) alla Via Lipari 60

ART. 3 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

“attività culturali di interesse sociale con finalità educativa organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di

promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale-promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco" (art. 5 D. Lgs. 117/2017 lett. d, i, w)

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da 11 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig. Sonia Minucci
Vice Presidente	Sig. Rosita Damiani
Segretario	Sig. Felice Battinelli
Consigliere	Sig. Marta Di Lauro
Consigliere	Sig. Massimiliano Cirimbelli
Consigliere	Sig. Leonardo Piovani
Consigliere	Sig. Ivan Virgili
Consigliere	Sig. Michele Stragapede
Consigliere	Sig. Leonardo Lorenzo Battinelli
Consigliere	Sig. Giuseppe Calvi
Consigliere	Sig. Andrea Damiani

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2024.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 26 articoli di seguito specificati, steso su 9 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. Sonia Minucci
Sig. Leonardo Piovani
Sig. Massimiliano Cirimbelli
Sig. Calvi Giuseppe
Sig. Marta Di Lauro
Sig. Virgili Ivan

Sig. Felice Battinelli
Sig. Rosita Damiani
Sig. Leonardo Lorenzo Battinelli
Sig. Andrea Damiani
Sig. Michele Stragapede

02.12.2024, Casoria



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ROBIN HOOD A.P.S."

TITOLO I – Denominazione – sede

Articolo 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore" e successive modifiche, è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS) l'Associazione denominata "ROBIN HOOD A.P.S.". L'Associazione ha sede in Casoria (NA) alla Via Lipari 60.

TITOLO II – Scopo – Oggetto

Articolo 2 – L'Associazione assume la veste di "Associazione di promozione sociale (APS)" ai sensi dell'art. 4 e seguenti del Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 con le attività previste al punto d-i-w dell'art. 5 del Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 "attività culturali di interesse sociale con finalità educativa-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale-promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco" e si ispira ai principi della non violenza, democrazia, pluralismo e solidarietà.

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Essa è apartitica e aconfessionale e opera per fini ricreativi e culturali quali interessi a valenza collettiva. In particolare, attività ed iniziative che promuovano la tutela personale avverso condotte di terzi integranti le fattispecie di reato previste dal Titolo XII del Codice Penale.

L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Codice civile, del Decreto legislativo 03/07/2017 n.117, delle altre leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 3 – Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

1. riunire, organizzare, coordinare le vittime o presunte tali del reato di cui all'art. 640 c.p. soprattutto nella condotta posta in essere attraverso gli strumenti digitali;
2. organizzare manifestazioni ed eventi sociali, culturali, ricreativi o collaborare con altri soggetti alla loro realizzazione;
3. Organizzare attività sociali, culturali, ricreative a favore della promozione della cultura legale e dei valori morali positivi;
4. promuovere iniziative tese ad ostacolare e combattere qualunque forma di violenza che possa in qualsiasi momento danneggiare il patrimonio dei soggetti aderenti;
5. Edire e pubblicare riviste e altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'Associazione;
6. Organizzare e svolgere ogni attività idonea allo scopo sociale e alla tipologia di organizzazione anche in collaborazione con enti pubblici o privati.
7. Svolgere attività sociali e/o di solidarietà a favore delle persone svantaggiate e/o colpite da calamità naturali o daguerre.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Articolo 4 – L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo, anche su proposta dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può altresì svolgere qualsiasi attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

TITOLO III – I soci

Articolo 5 – Sono soci le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e le persone giuridiche, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, che, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo. I soci si impegnano a versare ogni anno la quota associativa pari ad Euro 35,00, a rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali dell'Associazione.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera. Il numero dei soci è illimitato.

Ogni associato ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. L'Associazione può prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale già iscritte. Il diritto di rappresentanza e di voto in Assemblea degli Enti del Terzo Settore associati è affidato al loro Presidente in carica o al rappresentante legale, se diverso dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a due soci onorari senza diritto di voto in Assemblea, per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione e di indicare con l'appellativo di "Sostenitori" tutti coloro i quali sostengono economicamente e/o materialmente l'Associazione con erogazioni liberali in denaro o in natura.

Articolo 6 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi al pagamento della quota associativa annuale, ad attenersi al presente statuto, ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'Associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale, il quale avrà il diritto di rappresentanza e di voto in Assemblea o di indicare al momento dell'iscrizione altra persona fisica al suo posto, quale rappresentante della persona giuridica.

Il Consiglio Direttivo delibera, previa presentazione della domanda, l'ammissione dei Soci entro 15 giorni dalla richiesta o da quando la documentazione idonea all'iscrizione sia completa. Trascorsi i 15 giorni senza il rigetto della domanda, la richiesta si intende accolta e il socio iscritto. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato entro una settimana dall'adozione. L'interessato

potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione e con il pagamento della quota associativa dell'anno di riferimento, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel Libro soci.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'Associazione.

Articolo 7 – La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e quindi a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- a collaborare alla realizzazione delle finalità associative compatibilmente con i propri interessi, attitudini e disponibilità di tempo;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento delle quote e contributi associativi.

Articolo 8 – I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere aggiornata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV – Recesso – Esclusione

Articolo 9 – Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma la qualifica di socio si perde per recesso, decadenza per morosità, esclusione o a causa di morte o, nel caso di soci persone giuridiche, di scioglimento nonché per gravi condotte poste in essere nei confronti dell'associazione o degli associati o dei luoghi di pertinenza o in uso all'associazione.

Articolo 10 – Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito, anche collettivo, al versamento.

L'esclusione sarà deliberata a maggioranza assoluta e scrutinio segreto in camera comune dal Consiglio Direttivo e dall'Organo di Controllo, su proposta di almeno il 50% dei membri del Consiglio Direttivo, nei casi in cui il socio:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione;
- d) sia destinatario di provvedimenti e/o sanzioni per essere stato protagonista di "*fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive*" (D.A.S.P.O. e condanne per i reati p. e p. dalla Legge 401/1989 e successive modifiche, ed altri reati commessi con violenza sulle persone e/o sulle cose, ovvero in materia di armi e materiali esplodenti ovvero contro il patrimonio).

Entro 90 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo, il socio interessato dalla procedura di esclusione si intende sospeso e pertanto gli deve essere trasmesso il provvedimento di sospensione debitamente motivato con il provvedimento di esclusione. Il socio escluso potrà impugnare il provvedimento, entro 30 giorni dalla data di notifica, all'Assemblea dei soci e questa dovrà essere convocata non oltre i 90 giorni successivi.

L'Assemblea delibererà a maggioranza assoluta e con scrutinio segreto se convalidare o annullare il provvedimento di esclusione.
L'eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.

TITOLO V – Risorse economiche – Fondo Comune – Esercizio sociale

Articolo 11 – L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.
In particolare, l'Associazione può trarre le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione ad eventi ed iniziative;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche apremi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D. Lgs n.117/2017.

Articolo 12 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e/o finanziario o il bilancio da presentare all'Assemblea generale dei soci affinché sia approvato dalla stessa assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I criteri e le modalità di predisposizione sono regolati in funzione dei limiti dimensionali previsti dal Decreto Legislativo 03/07/2017 n.117 e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione. I soci possono prenderne visione.

Ogni associato, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, ha diritto ad esaminare i libri sociali presso la sede ove sono depositati, entro 15 giorni dall'approvazione dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con la presenza contemporanea di almeno due membri del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI – Organi dell'Associazione

Articolo 13 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Le Assemblee dei soci

Articolo 14 – Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno 20 (venti) giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante qualsiasi modalità, quali, a titolo esemplificativo, sulle pagine social, attraverso servizi di messaggistica, e-mail, o mezzi di informazione web di diffusione locale, in ogni caso almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 15 – L'Assemblea ordinaria:

1. approva i regolamenti dell'Associazione;
2. approva il bilancio consuntivo, il bilancio sociale (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) e/o la relazione sulle attività o altro strumento ritenuto idoneo a descrivere e/o a misurare l'impatto sociale dell'Associazione;
3. procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente specificando nel verbale di elezione il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente;
4. procede all'elezione dell'Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del Decreto legislativo 03/07/2017 n.117;
5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. revoca i componenti degli organi sociali;
7. deliberare sullo scioglimento delle singole sezioni;
8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
9. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
10. delibera su tutte le materie sottoposte all'ordine del giorno non riconducibili alle competenze dell'assemblea straordinaria.
11. decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
12. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno il 20% (venti %) degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'approvazione della richiesta.

Quando il numero degli iscritti nel libro dei soci è non inferiore a 500, si possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche

materie oppure in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

Articolo 16 – L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle:

1. modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
2. trasformazione, fusione, scissione, scioglimento dell'Associazione e nomina del/i liquidatore/i;
3. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Articolo 17 – In prima convocazione le Assemblee sono regolarmente costituite quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. Dalla seconda convocazione in poi, in orario diverso dalla prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto di essere convocati tutti i soci ed hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea sino a un massimo di tre associati, se il numero degli iscritti nel libro soci risulta inferiore a 500 e di cinque associati se il numero degli iscritti nel libro soci è non inferiore a 500.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, fusione, scissione o lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Qualunque associato e gli organi dell'ente possono chiedere l'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea contrarie a legge, all'atto costitutivo o allo statuto.

Articolo 18 – L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono affidate al Segretario dell'Associazione, se nominato e presente, ovvero dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo

Articolo 19 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri scelti fra gli associati maggiorenni, compreso il Presidente. I componenti del Consiglio restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vicepresidente e conferisce al proprio interno le deleghe alle funzioni come quella di Segretario e Tesoriere, oltre ad ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 2 (due) mesi o tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione a consiglieri e soci fondatori è fatta a mezzo invio di lettera semplice anche consegnata a mano, e-mail, telegramma e messaggistica web, non meno di 7 (sette) giorni prima della adunanza.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Non è ammessa la delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il rendiconto economico e/o finanziario o il bilancio unitamente ad una relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà l'Associazione nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo adotta inoltre strumenti di governance e rendicontazione che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall'attività;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare in merito alla proposta di esclusione degli associati da presentare all'Assemblea dei soci;
- f) deliberare circa l'istituzione delle singole sezioni;
- g) deliberare in merito alla proposta di scioglimento delle singole sezioni da presentare all'Assemblea dei soci;
- h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- j) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

I soci fondatori, nominati nel Consiglio direttivo, cessata la carica elettiva iniziale, mantengono il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con parere consultivo senza diritto di voto.

Articolo 20 – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere a sostituirli laddove ci sia la disponibilità dei candidati risultati primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio direttivo; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio direttivo rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio direttivo se il numero dei componenti non decade oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo. In tal caso l'Assemblea dei soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Presidente

Articolo 21 – Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il nuovo Presidente così nominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo

Articolo 22 – L'Assemblea dei soci, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge, elegge un organo di controllo, composto da uno o tre membri scelti tra i soci regolarmente iscritti, non già inclusi nel Consiglio Direttivo. L'organo resta in carica per 3 (tre) anni ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

1. partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo per vigilare - anche in via

- preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto, tranne nel caso di deliberazione avente ad oggetto l'esclusione di uno o più soci.
2. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

I registri dell'Organo di Controllo devono essere da questo tenuti e devono essere resi disponibili, previa richiesta scritta allo stesso, alla visione di qualunque socio ne ravvisi la necessità.

Laddove ciò sia richiesto per legge, l'assemblea dei soci nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Laddove ciò sia richiesto per legge, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'organo di controllo e il revisore legale restano in carica per 3 (tre) anni e in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

TITOLO VII – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 23 – Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII – Scioglimento

Articolo 24 – L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Norme finali

Articolo 25 - Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che

verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente dell'Associazione.
Si stabilisce fin da ora che il Foro competente sia da individuarsi nel Tribunale di Napoli Nord.

Articolo 26 – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto in Casoria (NA) il 02 Dicembre 2024

I soci fondatori

Socii Fondatai

Leonardo Fiumani

Mesumbe Costa

Roberto Russo

Michael J. J. J.

Roberto Russo

Roberto Russo

Roberto Russo

Roberto Russo

Roberto Russo

Roberto Russo

